

# Si può rinunciare all'assegno di mantenimento?

written by Redazione | 24/05/2022



***La rinuncia al mantenimento in cambio di un assegno o dell'intestazione di una casa, sia da parte dell'ex coniuge che dei figli.***

**Si può rinunciare all'assegno di mantenimento** in sede di separazione o divorzio? Non poche volte il soggetto obbligato a versare gli alimenti propone, come alternativa all'onere periodico a proprio carico, soluzioni differenti come, ad esempio, l'intestazione della casa o un assegno versato *una tantum*.

La questione tuttavia va analizzata diversamente sia con riferimento all'ex coniuge che ai figli. Procediamo dunque con ordine.

## **Si può rinunciare al mantenimento prima della separazione?**

In Italia, i patti prematrimoniali sono illegittimi. Quindi, è nullo qualsiasi accordo dei coniugi con cui uno dei due o entrambi rinuncino preventivamente all'assegno di mantenimento nel caso in cui dovessero sopraggiungere la separazione e il divorzio. La questione dunque andrà valutata solo dopo la crisi coniugale.

# È legittimo un assegno *una tantum* al posto del mantenimento all'ex coniuge?

Il coniuge può rinunciare al mantenimento in cambio di un assegno *una tantum*, ossia versato in un'unica soluzione. Ma attenzione: gli accordi stretti in sede di separazione non hanno valore nel successivo giudizio di divorzio. Sicché, chi ha accettato l'assegno unico alla separazione potrebbe, all'atto del divorzio, chiedere il mantenimento mensile. Invece, l'eventuale patto in sede di divorzio non può più essere messo successivamente in discussione, salvo intervengano modifiche sostanziali nelle condizioni economiche dei due ex coniugi.

Dunque, sarà sempre meglio prevedere il versamento di un assegno *una tantum* solo con il divorzio e, prima di questo, adempiere all'obbligo alimentare con il contributo mensile.

# Può l'ex coniuge rinunciare all'assegno di mantenimento al momento della separazione?

La tesi prevalente esclude la legittimità di una rinuncia preventiva all'assegno di mantenimento, rientrando l'assegno tra i **diritti indisponibili** dei coniugi ossia cui questi non possono mai rinunciare, neanche su accordo.

Questo però non significa che i coniugi non possano prevedere un accordo del genere in sede di separazione consensuale. Ma tale patto andrà valutato e giudicato dal tribunale e, solo se ritenuto congruo, verrà convalidato.

In ogni caso, anche qualora vi sia una rinuncia al mantenimento, il coniuge che, per circostanze sopravvenute, muti la propria situazione personale (ad esempio per questione di salute) o le condizioni economiche (ad esempio per la perdita del lavoro) può sempre proporre un giudizio di modifica delle condizioni di separazione e riproporre la domanda di integrazione al giudice.

Come detto per l'assegno *una tantum*, gli accordi dei coniugi in sede di separazione sono modificabili in sede di divorzio. Questo significa che colui che rinuncia al mantenimento con la separazione può, con il divorzio, cambiare idea e

chiederlo.

Tale interpretazione però non è sempre condivisa dalla giurisprudenza. Una tesi opposta ammette invece, nel silenzio della legge e data la natura assistenziale del vincolo coniugale, che il coniuge possa rinunciare all'assegno. I coniugi dunque sarebbero liberi di decidere di non pagare alcun assegno di mantenimento, così come possono decidere di non corrisponderlo con periodicità ma versarlo in un'unica soluzione **[1]** o di determinarne l'ammontare.

Il coniuge, in sede di separazione, può rinunciare a chiedere l'assegno di mantenimento ma così facendo non può più chiedere, al momento del divorzio, l'assegno divorzile se non dimostra che le proprie condizioni economiche sono peggiorate **[2]**.

## **Può l'ex coniuge rinunciare al mantenimento in cambio di una casa?**

Spesso, la rinuncia al mantenimento viene compensata con il trasferimento della proprietà (o di una quota della proprietà) sull'immobile dell'ex. Anche un accordo di questo tipo, se stretto in sede di separazione, può essere oggetto di revisione all'atto del divorzio.

Inoltre, se dovessero cambiare le condizioni economiche del coniuge beneficiario, anche successivamente al divorzio questi potrebbe agire in tribunale e chiedere una revisione delle condizioni economiche.

## **È legittimo l'assegno *una tantum* in favore dei figli?**

Secondo alcuni tribunali, è legittimo prevedere l'assegno *una tantum* anche in favore dei figli, ossia un solo versamento in un'unica soluzione, previa valutazione di opportunità e congruità da parte del giudice (cui spetta sempre il vaglio finale, trattandosi di diritti - quelli del minore - cui i genitori non possono rinunciare).

Tuttavia, anche la corresponsione di un assegno *una tantum* non pregiudica la possibilità di richiedere in seguito la modifica di tali condizioni economiche qualora esse, per fatti intervenuti successivamente alla sentenza di divorzio, si rivelino

inidonee a soddisfare le esigenze del figlio, avendo il minore un interesse, distinto e preminente rispetto a quello dei genitori, a vedersi assicurato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica un contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita.

Questo significa che, anche in presenza di un assegno *una tantum*, su ricorso del genitore collocatario, il giudice potrebbe successivamente disporre un versamento ulteriore su base mensile.

## **È legittima l'intestazione di una casa in cambio del mantenimento al minore?**

Stesso discorso dell'assegno *una tantum* vale anche per l'intestazione di una casa al minore in cambio della rinuncia all'assegno di mantenimento. Il giudice valuterà la congruità dello scambio e sarà sempre libero, anche in un momento successivo, di rivedere le condizioni economiche del mantenimento se mutano le esigenze del figlio.